

Circolare n. 2/2022 del 31/01/2022

**Oggetto:** Legge 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” c.d. “Legge di bilancio 2022”

Con la presente si intende segnalare e sintetizzare una selezione delle disposizioni di carattere tributario introdotte con l’unico Articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (c.d. “Legge di bilancio 2022”), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 31 dicembre 2021.

La presente informativa ha carattere puramente divulgativo e non è espressiva di analisi interpretative, né di pareri su specifiche fattispecie.

<i>Commi 2 - 4 – Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche .....</i>	<i>2</i>
<i>Commi 5-7 – Differimento termini addizionali regionali e comunali .....</i>	<i>4</i>
<i>Commi 8-9 – Esclusione IRAP per le persone fisiche .....</i>	<i>4</i>
<i>Commi 10-11 – Modifiche alla disciplina del Patent Box .....</i>	<i>4</i>
<i>Comma 12 – Differimento termini sugar e plastic tax .....</i>	<i>8</i>
<i>Commi 26 e 27 – Potenziamento dei piani individuali di risparmio PIR.....</i>	<i>8</i>
<i>Comma 28 – Edilizia - Proroga c.d. Superbonus 110%.....</i>	<i>8</i>
<i>Comma 29 – Proroga della trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (al fornitore tramite sconto in fattura o anche a banche e intermediari finanziari) .....</i>	<i>10</i>
<i>Comma 30 – Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti .....</i>	<i>11</i>
<i>Commi 31-36 – Controlli dell’Agenzia delle entrate .....</i>	<i>11</i>
<i>Comma 37 – Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia .....</i>	<i>12</i>
<i>Comma 38 – Proroga Bonus verde .....</i>	<i>13</i>
<i>Comma 39 – Modifiche al bonus facciate .....</i>	<i>13</i>
<i>Comma 41 – Abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021 .....</i>	<i>13</i>
<i>Comma 42 – Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche .....</i>	<i>13</i>
<i>Comma 44 – Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “Transizione 4.0” .....</i>	<i>14</i>
<i>Comma 45 – Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.....</i>	<i>18</i>

<i>Comma 46 – Proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI</i> .....	20
<i>Commi 47 e 48 – Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”</i> .....	20
<i>Commi 53-58 – Fondo di garanzia PMI</i> .....	20
<i>Comma 59 – Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese</i> .....	21
<i>Commi 70 e 71 – Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese</i> .....	22
<i>Comma 72 – Incremento del limite annuo dei crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale</i> .....	24
<i>Commi 122 - 130 – Fondo sociale per occupazione e formazione</i> .....	24
<i>Commi 151 - 153 – Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione</i> .....	24
<i>Commi 155 – Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani</i> .....	25
<i>Comma -190 – Agevolazioni per lo sviluppo dello sport</i> .....	25
<i>Commi 224-238 – Disposizioni in materia di cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale</i> .....	26
<i>Commi 478 e 479 – Fondo per il sostegno alla transizione industriale</i> .....	29
<i>Commi 486 e 487 – Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell’automobile</i> .....	29
<i>Commi 637 - 644 – Conclusione del cashback</i> .....	29
<i>Comma 653 – Inapplicabilità verifica dell’adempimento degli obblighi di versamento</i> .....	30
<i>Comma 622-624 – Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali</i> .....	30
<i>Comma 711 – Sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali</i> .....	32
<i>Comma 718 – Misure per le società d’investimento immobiliare quotate</i> .....	33
<i>Comma 743 – IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione</i> .....	33
<i>Comma 913 – Estensione termine cartelle di pagamento</i> .....	34
<i>Comma 914 – Disciplina del microcredito</i> .....	34
<i>Commi 923 e 924 – Sospensione termini società e federazioni sportive</i> .....	34
<i>Articolo 22 – Entrata in vigore</i> .....	35

\*\*\*

#### *Commi 2 - 4 – Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche*

Sono introdotte modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di seguito anche Tuir) in materia di Irpef che prevedono:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote;
- la modifica delle detrazioni di imposta (art.13 del Tuir);

- la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

In base al nuovo art.11 comma 1 del Tuir le aliquote applicabili agli scaglioni di reddito sono così articolate:

- a) Fino a 15.000 euro = 23%;
- b) Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro = 25%;
- c) Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro = 35%;
- d) Oltre 50.000 euro = 43%.

Sono, inoltre, modificate le detrazioni d’imposta spettanti per tipologia di reddito di cui all’art. 13 del TUIR avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo, redditi da pensioni), che non vengono qui riportate per dovere di sintesi.

È inoltre modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione”, c.d. “*Bonus 100 euro*”, previsto dall’art. 1 del D.L. 3/2020 a favore dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Viene ridotta da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito oltre la quale non si può beneficiare del trattamento integrativo della retribuzione, salvo specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni. Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, viene introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”, i cui dettagli non si riportano qui per dovere di sintesi.

In virtù delle nuove detrazioni viene soppressa, in quanto assorbita dalle stesse, l’ulteriore detrazione Irpef prevista dall’art. 2 del D.L. 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000.

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o modello RedditiPF 2023).

*Commi 5-7 – Differimento termini addizionali regionali e comunali*

È previsto il differimento di alcuni termini in materia di addizionale regionale e comunale al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche introdotta dai precedenti commi. Tali modifiche riguardano i termini previsti per la pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale nonché per la trasmissione dei dati rilevati per la determinazione dell'addizionale regionale ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Governo. Viene inoltre disposto che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni sono tenuti a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.

*Commi 8-9 – Esclusione IRAP per le persone fisiche*

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 446/1997.

Si ricorda che, se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività di impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno:

- presentare la dichiarazione IRAP 2022, relativa al 2021, entro il 30.11.2022;
- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.06.2022 (ovvero entro il 22.08.2022 con la maggiorazione dello 0,4%, salvo ulteriori proroghe).

Non sono invece più dovuti gli acconti per il 2022.

*Commi 10-11 – Modifiche alla disciplina del Patent Box*

Viene modificata la disciplina della nuova super deduzione per i costi di ricerca e sviluppo su beni immateriali, contenuta nell'art. 6 del D.L. 146/2021 (c.d. "decreto fiscale") che ha abrogato il regime del *Patent Box* sostituendolo con un nuovo regime

di deduzione maggiorata, ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali (c.d. super deduzione).

I commi in commento sono intervenuti modificando in maniera significativa l'art. 6 del D.L. 146/2021:

- prevedendo una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali. In particolare, è prevista un maggiorazione del 110% (in luogo del 90% inizialmente previsto) di tali costi, rilevante sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IRAP.;
- ridefinendo il perimetro dei beni agevolabili. Rientrano, infatti, tra i beni agevolabili i software protetti da copyright, i brevetti industriali, disegni e modelli, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, rimanendo invece esclusi i marchi d'impresa e il know how;
- modificando la decorrenza della nuova disciplina del patent box che, in luogo del termine iniziale del 22 ottobre 2021, si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021 (ovvero 22.10.2021, vale a dire dal periodo d'imposta 2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), e ai successivi periodi di imposta;
- prevedendo l'eliminazione del divieto di cumulo con il credito di imposta ricerca e sviluppo.

L'opzione per il nuovo regime ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile e possono fruirne i titolari di reddito di impresa. Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali vi sia un effettivo scambio di informazioni.

La condizione per fruire della super deduzione è che i soggetti che esercitano l'opzione devono svolgere le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla

l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni agevolabili.

Sono oggetto dell'agevolazione i costi di ricerca e sviluppo relativi a:

- software protetti da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.

La Legge di bilancio in commento è intervenuta a modificare la versione originaria dell'art.6 co.3 del D.L. 146/2021 eliminando dai beni immateriali agevolabili i marchi d'impresa (già esclusi dal Patent Box) e i processi, le formule e le informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. know how).

La nuova agevolazione consiste in una maggiorazione della deducibilità fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali agevolabili fissata in misura pari al 110% (nella versione originaria del D.L. 146/2021 la percentuale era del 90%) da effettuarsi tramite variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. La maggiorazione opera sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP.

Un'altra novità introdotta dalla Legge di bilancio è relativa al fatto che qualora le spese di ricerca e sviluppo siano sostenute in uno o più periodi di imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle agevolabili (software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli), il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% di queste spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione ottiene un titolo di privativa industriale.

È così introdotto, esclusivamente per queste spese, un meccanismo di *recapture*, che consente di recuperare, su base ottennale, il beneficio non utilizzato consentendo così al contribuente un lasso temporale più ampio per beneficiare dell'agevolazione.

In base a quanto riportato nella relazione alla Legge di bilancio questo beneficio dovrebbe operare già nel 2021 per i beni immateriali brevettati nel 2021 con riferimento alle spese sostenute fino all'ottavo anno precedente (2013).

È stato inoltre ridisegnato il regime transitorio e, quindi, sono valide le opzioni per il regime del Patent Box in relazione al periodo di imposta 2020 (per il quinquennio 2020-2024) mentre sono precluse quelle relative al periodo di imposta 2021 per il quinquennio 2021-2025 (si tratta, nello specifico, delle opzioni esercitate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 22.10.2021, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021).

Nell'ipotesi in cui il contribuente, sulla base delle disposizioni previste con la versione originaria del D.L. 146/2021, non abbia esercitato l'opzione relativa al 2020 nel modello redditi 2021 in scadenza al 30.11.2021, sembrerebbe possibile presentare una dichiarazione integrativa per esercitare tale opzione. Si attendono indicazioni ufficiali a seguito degli effetti derivanti dalle modifiche sulla decorrenza introdotte dalla Legge in commento.

I soggetti che abbiano esercitato o esercitino opzioni per avvalersi della disciplina del Patent box afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021 (opzioni quindi relative a periodi d'imposta antecedenti al 2021, per i soggetti "solari") possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento. Sono espressamente esclusi da tale previsione coloro che abbiano presentato istanza di riling, ovvero istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate a conclusione di tali procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di "autodeterminazione".

La versione originaria del D.L. 146/2021 prevedeva il divieto di cumulo della super deduzione con il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1 commi 198-206 della L. 160/2019 in relazione ai medesimi costi e per l'intera durata dell'opzione. La Legge di bilancio in commento è intervenuta eliminando il divieto di cumulo e, quindi, come era già previsto per la disciplina del Patent Box la nuova super deduzione è cumulabile con il credito di imposta per la attività di ricerca e sviluppo.

*Comma 12 – Differimento termini sugar e plastic tax*

È posticipata dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della *plastic tax* e della *sugar tax* introdotte dalla L. 160/2019, c.d. Legge di bilancio 2020.

*Commi 26 e 27 – Potenziamento dei piani individuali di risparmio PIR*

Sono innalzati i limiti all'investimento effettuato in piani individuali di risparmio, c.d. PIR: a decorrere dal 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge di bilancio) tali investimenti non possono superare il limite annuo di euro 40.000 (precedentemente pari a euro 30.000) e il limite complessivo di euro 200.000 (precedentemente pari a euro 150.000).

Inoltre, con riferimento ai c.d. PIR alternativi di cui all'art. 13-bis del D.L. 124/2019 (PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati) viene prevista l'esclusione dei vincoli stabiliti dal comma 112 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2017 ai sensi del quale ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR "ordinario" e di un solo PIR "alternativo" e ciascun PIR non può avere più di un titolare.

*Comma 28 – Edilizia - Proroga c.d. Superbonus 110%*

È prorogata la misura del c.d. Superbonus 110% introdotta dall'art. 119 del D.L. 34/2020 con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In particolare, la misura agevolativa è prorogata:

- al 31.12.2025 per gli interventi effettuati da
  - o condomìni,
  - o persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di arti o professioni) che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari),

- persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al punto precedente (c.d. "interventi trainati"),
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Per tali soggetti la detrazione è riconosciuta nella misura "piena" del 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, nella misura del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025;

- al 31.12.2023 per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e da cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.06.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- al 31.12.2022 per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari indipendenti e autonome, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi trainanti ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

È inoltre introdotto l'obbligo del visto di conformità, di cui al comma 11 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, oltre che ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, anche nel caso di fruizione del superbonus come detrazione in dichiarazione, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto di imposta che gli presta assistenza fiscale.

Viene disposto che i valori massimi stabiliti ai fini dell'attestabilità della congruità delle spese sostenute, che devono essere asseverate da un tecnico, saranno definiti da un decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.02.2022.

E' inoltre previsto che i prezzari individuati dal D.M. 6.8.2020 "Requisiti" (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio

dell'attestazione di congruità delle spese per interventi di riduzione del rischio sismico, per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con detrazione IRPEF del 50%).

*Comma 29 – Proroga della trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (al fornitore tramite sconto in fattura o anche a banche e intermediari finanziari)*

È prorogata agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente sotto forma di sconto in fattura o credito di imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari.

È prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.

Sono state trasfuse nella norma alcune disposizioni del decreto-legge n. 157, c.d. "Decreto anti frodi", in particolare quelle che introducono l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Gli interventi di edilizia libera sono esclusi da tale obbligo.

È stato chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento. E' stato escluso l'obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate.

*Comma 30 – Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti*

Ai fini del controllo preventivo è stata prevista la possibilità per l’Agenzia delle entrate di sospendere, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 del D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, che presentano profili di rischio in base a specifici criteri.

Se all’esito del controllo effettuato risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati oppure è decorso il periodo di sospensione degli effetti (ovvero i 30 giorni), la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

L’Amministrazione finanziaria svolge comunque l’ordinaria attività di controllo di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, di tale disposizione.

*Commi 31-36 – Controlli dell’Agenzia delle entrate*

Con i commi da 31 a 36 viene fatta chiarezza in merito ai poteri dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare l’Agenzia delle Entrate esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. 600/1973 e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del D.P.R. 633/1972. Per il recupero degli importi dovuti non versati, indebitamente percepiti o fruiti ovvero cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle Entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’art. 1 commi 421 e 422 della L. 311/2004, notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Con il medesimo atto sono irrogate le sanzioni previste e sono applicati gli interessi.

Queste attribuzioni spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente individuato al momento della commissione della violazione, in mancanza del domicilio fiscale è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore.

Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 546/1992.

*Comma 37 – Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia*

Sono prorogate al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (c.d. "ecobonus"), per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

La detrazione riconosciuta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica (c.d. "bonus mobili" o "bonus arredamento") finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 (ridotto rispetto al tetto di 16.000 euro previsto per il 2021) e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Tale detrazione spetta, inoltre, a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili/elettrodomestici. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, tale limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Quindi, se gli interventi di recupero sono iniziati al 1° gennaio 2021 e nel 2021 sono stati sostenuti acquisti di mobili/elettrodomestici per un importo superiore a 10.000 (visto che il limite per l'anno 2021 era di 16.000 euro) in caso di ulteriori acquisti effettuati nel 2022 non compete alcuna detrazione se tali ultimi acquisti si riferiscono al medesimo immobile su cui vi è stato l'intervento di recupero.

*Comma 38 – Proroga Bonus verde*

E' prorogata fino al 2024 l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati ad uso abitativo (c.d. "bonus verde") previsto dall'art. 1, comma 12 della L. 205/2017

*Comma 39 – Modifiche al bonus facciate*

È esteso al 2022 il c.d. "bonus facciate" previsto dall'art. 1, comma 219 della L. 160/2019 per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici. La percentuale di detraibilità è però ridotta dal 90% al 60%.

*Comma 41 – Abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021*

È abrogato il D.L. 157/2021 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche", c.d. "Decreto anti frodi". Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto.

*Comma 42 – Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche*

È introdotta una detrazione fiscale dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

La detrazione spetta per gli interventi effettuati in edifici già esistenti e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000,00 euro per gli interventi effettuati in edifici unifamiliari o in singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio relativamente agli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio relativamente agli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Questa detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti di edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell'impianto, la detrazione spetta per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Gli interventi agevolabili devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. 14.6.89 n. 236.

Anche per questo bonus edilizio è possibile optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto in fattura" previsti dall'art. 121 del D.L. 34/2020.

*Comma 44 – Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "Transizione 4.0"*

È prorogato e rimodulato fino al 2025 il credito d'imposta soltanto con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0" di cui all'art. 1 co.1051-1058 della L. 178/2020 (che ha sostituito il c.d. "Iperammortamento").

In particolare, per gli investimenti **in beni materiali "4.0"** effettuati dall'1.01.2023 al 31.12.2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro;
- 5% per cento del costo, per investimenti da 10 a 20 milioni di euro.

Non è prevista, invece, alcuna modifica alla misura dell'agevolazione con riferimento agli investimenti nei beni materiali "4.0" (allegato A alla L. 232/2016 – ovvero quelli che erano oggetto di iperammortamento) effettuati dall'1.01.2022 al 31.12.2022 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2023). Per tali investimenti, si ricorda che il comma 1057 dell'art. 1 della L. 178/2020 riconosce il credito d'imposta nella seguente misura:

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

In relazione ai beni immateriali "Industria 4.0" l'agevolazione è modificata in misura decrescente ed è previsto:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, ovvero entro il 30.06.2024, a condizione che entro il 31.12.2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, un credito d'imposta del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dall'1.01.2024 e fino al 31.12.2024, ovvero entro il 30.06.2025, a condizione che entro la data del 31.12.2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, un credito d'imposta del 15%, con limite massimo di costi pari a 1 milione di euro;

- per gli investimenti effettuati dall'1.01.2025 e fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026 a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, un credito d'imposta del 10%, con limite massimo di costi pari a 1 milione di euro.

La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali "ordinari", per i quali resta quindi in vigore l'attuale disciplina prevista fino al 2022 (con termine "lungo" del 30 giugno 2023).

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa:

	Periodo	Beni materiali "ordinari"	Beni immateriali "ordinari"	Beni materiali "4.0"	Beni immateriali "4.0"
<b>2022</b>	(dall'1.01.2022 al 31.12.2022 o nel termine "lungo" del 30 giugno 2023)	6% del costo, con limite massimo annuale di costi pari a 2 milione di euro	6% del costo, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>• 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;</li> <li>• 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi pari a 20 milioni di euro.</li> </ul>	20% del costo, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro

<b>2023</b>	(dall'1.01.2023 al 31.12.2023 o nel termine "lungo" del 30 giugno 2024)	solo investimenti effettuati con prenotazione nel termine "lungo" del 30.6.2023	solo investimenti effettuati con prenotazione nel termine "lungo" del 30.6.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>• 10% del costo, tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro;</li> <li>• 5% per cento del costo, da 10 a 20 milioni di euro.</li> </ul>	20% del costo, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro
<b>2024</b>	(dall'1.01.2024 al 31.12.2024 o nel termine "lungo" del 30 giugno 2025)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>• 10% del costo, tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro;</li> <li>• 5% per cento del costo, da 10 a 20 milioni di euro.</li> </ul>	15% del costo, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro
<b>2025</b>	(dall'1.01.2025 al 31.12.2025 o nel termine "lungo" del 30 giugno 2026)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>• 10% del costo, tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro;</li> <li>• 5% per cento del costo, da 10 a 20 milioni di euro.</li> </ul>	10% del costo, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro

*Comma 45 – Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative*

È prorogato, con alcune modifiche, il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione tecnologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative previsto dall'art. 1, comma 198 e seguenti della L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020). La proroga del credito opera con tempistiche, misure e limiti differenziati a seconda della tipologia di investimenti. In particolare:

- **Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo:** fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20% delle spese ammissibili. Tale credito può essere riconosciuto nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- **Credito d'imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica:** fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- **Credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica:** fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è

riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

- **Credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0:** fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 15%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle varie misure dei crediti d'imposta:

	2021 e 2022	2023	2024	2025	dal 2026 al 2031
<b>Credito d'imposta R&amp;S</b>	- Misura credito: 20% - Limite max: 4 milioni	- Misura credito: 10% - Limite max: 5 milioni	- Misura credito: 10% - Limite max: 5 milioni	- Misura credito: 10% - Limite max: 5 milioni	- Misura credito: 10% - Limite max: 5 milioni
<b>Credito d'imposta innovazione tecnologica</b>	- Misura credito: 10% - Limite max: 2 milioni	- Misura credito: 10% - Limite max: 2 milioni	- Misura credito: 5% - Limite max: 2 milioni	- Misura credito: 5% - Limite max: 2 milioni	
<b>Credito d'imposta design e ideazione estetica</b>	- Misura credito: 10% - Limite max: 2 milioni	- Misura credito: 10% - Limite max: 2 milioni	- Misura credito: 5% - Limite max: 2 milioni	- Misura credito: 5% - Limite max: 2 milioni	

<b>Credito d'imposta innovazione 4.0 e green</b>	- Misura credito: 15% - Limite max: 2 milioni	- Misura credito: 10% - Limite max: 4 milioni	- Misura credito: 5% - Limite max: 4 milioni	- Misura credito: 5% - Limite max: 4 milioni	
--	--	--	---	---	--

*Comma 46 – Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI*

È prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza sostenute per la quotazione delle piccole e medie imprese su un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, introdotto dall'art. 1, comma 89, della L. 205/2017. Il credito d'imposta, che si ricorda è pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, può essere riconosciuto fino all'importo massimo di 200.000 euro (tale importo era precedentemente pari a 500.000 euro).

*Commi 47 e 48 – Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini"*

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 69/2012, è rifinanziata l'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura "Nuova Sabatini". Il contributo statale può essere riconosciuto in più quote annuali. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

*Commi 53-58 – Fondo di garanzia PMI*

È prorogata al 30 giugno 2022 l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all'art. 13 del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto "Liquidità") che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina ordinaria prevista dalla L. 662/1996. Di seguito le novità:

- a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione una tantum e non a titolo gratuito come precedentemente disposto;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, è ridotta dal 90% all'80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30.000 euro. Anche per tali finanziamenti a decorrere dal 1° aprile 2022 è richiesto il pagamento di una commissione.

È prorogata al 30 giugno 2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000 euro in favore di enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

A decorrere dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo prevista dall'art. 13 del D.L. 23/2020 e pertanto dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 sono parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo:

- importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro;
- garanzia concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60% dell'importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante; restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto ministeriale 6 marzo 2017.

*Comma 59 – Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese*

È prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina relativa all'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 introdotta dal D.L. 23/2020 (c.d. decreto

“liquidità”). È inoltre prorogata al 30 giugno 2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese c.d. mid-cap con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore 499 introdotta dall’art. 1-bis1 del medesimo decreto (art. 1-bis1 del D.L. 23/2020).

*Commi 70 e 71 – Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese*

L’art. 1, commi 233-243, della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha introdotto per le operazioni di aggregazione aziendale, quali fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall’assemblea dei soci tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, la possibilità di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto determinato ai fini dell’aiuto alla crescita economica (c.d. ACE), maturato fino periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.

Viene prorogato questo incentivo per le operazioni di aggregazione aziendale con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

La trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) avviene:

- per un quarto, alla data efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale e,
- per i restanti tre quarti, il primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale, per un ammontare complessivo non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro

e il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

Qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato, per tali società si dovranno considerare le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile.

Qualora i soggetti partecipanti all'operazione di aggregazione aziendale abbiano optato per la tassazione di gruppo, ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d'imposta rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del TUIR.

Queste disposizioni si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile qualora il controllo sia stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di fusione, scissione o conferimento di azienda, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022 ed entro due anni dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni citate (fusione, scissione o conferimento di azienda).

È inoltre eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. "bonus aggregazioni" previsto dall'art. 11 del D.L. 34/2019, ai sensi del quale, per i soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettera a), del D.P.R. 917/1986 (i.e. le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee e le società cooperative europee), che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento effettuate fino al 31 dicembre 2021, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, maggiori valori iscritti nella contabilità del soggetto risultante dal processo di aggregazione, fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

*Comma 72 – Incremento del limite annuo dei crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale*

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è incrementato da 700.000 Euro a 2 milioni di Euro il limite dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

- utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

Si ricorda che tale limite, originariamente pari a euro 700.000 era già stato innalzato a euro 1.000.000 per il solo anno 2020 dall'art. 147 del D.L. 34/2020 e a euro 2.000.000 per il solo anno 2021 dall'art. 22 del D.L. 73/2021. Ora la legge di Bilancio in commento mette a regime il nuovo limite di euro 2.000.000.

*Commi 122 - 130 – Fondo sociale per occupazione e formazione*

È prorogato per gli anni 2022 e 2023 l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria previsto dall'articolo 43-bis del D.L. 109/2018.

Sono inoltre prorogati per gli anni 2022, 2023 e 2024 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica di cui all'art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015.

*Commi 151 - 153 – Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione*

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni c.d. prima casa "giovani" previste dall'art. 64 del D.L. 73/2021 (decreto "Sostegni-bis"), che consentono ai soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e con ISEE non superiore a 40.000,00 euro:

- di acquistare la prima casa in esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ovvero
- per gli atti relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto.

È inoltre prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo di Garanzia per la prima casa, di cui all'art. 64, comma 3, del del D.L. 73/2021 (decreto "Sostegni-bis"), per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.

#### *Commi 155 – Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani*

È riconosciuta una detrazione IRPEF pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. Tale detrazione spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale ed è riconosciuta ai giovani:

- di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti,
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

#### *Comma -190 – Agevolazioni per lo sviluppo dello sport*

È esteso per il 2022 ai soli titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche previsto dall'art. 1, commi da 621 a 627, della L. 145/2018 (c.d. Sport Bonus).

*Commi 224-238 – Disposizioni in materia di cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale*

Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro che, nell'anno precedente, abbia occupato con contratto di lavoro subordinato, mediamente almeno 250 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, e che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori superiore a 50, è tenuto a darne comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Tale comunicazione deve essere effettuata almeno 90 giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'art. 4 della L. 223/1991, e deve indicare le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono nulli.

Entro 60 giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro deve elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura da presentare alle rappresentanze sindacali e alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e deve indicare:

- a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;
- b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;

- c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;
- d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;
- e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

Entro 30 giorni dalla sua presentazione, il piano deve essere discusso con le rappresentanze sindacali, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo, il piano è sottoscritto con l'assunzione dell'impegno da parte del datore di lavoro, di realizzare le azioni in esso contenuto nei tempi e con le modalità programmate.

Tale disciplina non si applica ai datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al D.L. 118/2021.

Ai lavoratori interessati dal piano sottoscritto è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22-ter del D.Lgs. 148/2015. I lavoratori interessati dal piano accedono inoltre al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della L. 178/2020.

In caso di mancata presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi richiesti, nonché in caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli impegni assunti, quest'ultimo è tenuto a pagare il contributo dovuto dal datore di lavoro all'INPS per la cessazione di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 2, comma 35, della L. 92/2012 in misura pari al doppio.

È, infine, disposto che, in caso di cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200

ciascuna. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria (imposta proporzionale del 9%). Come si legge dal dossier del Senato a commento della legge di bilancio 2022 non è chiaro se questa specifica disposizione abbia carattere generale o sia legata alle misure di cui ai commi che la precedono ovvero quelli riguardanti la salvaguardia del tessuto occupazionale (commi 224 e ss.) nel caso di riduzione di personale in aziende di certe dimensioni (>250 dipendenti).

Sembrirebbe, per come scritto il primo paragrafo del comma in commento, che questa specifica disposizione, in casi di cessione dell'azienda, sia "legata" alle misure dei commi precedenti tanto che il legislatore scrive "cessione dell'azienda" quindi con riferimento alla realtà oggetto delle precedenti misure introdotte per il contrasto alla delocalizzazione e non, più genericamente, "cessione d'azienda"

Infatti il dossier del Senato sottolinea che, nella normativa già vigente, alcune disposizioni recano limiti circa la compatibilità di incentivi pubblici in favore delle imprese con trasferimenti della relativa attività al di fuori dell'Unione europea o al di fuori dello Spazio economico europeo o con determinate riduzioni dei livelli occupazionali non basate su giustificati motivi oggettivi (cfr. il capo II del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96). E che eventuali specifiche misure di intervento finanziario sono previste per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (cfr. l'articolo 43 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni).

Anche documenti di dottrina che in questi giorni circolano a commento della legge di bilancio, riprendendo il dossier del Senato, segnalano che non è chiaro se abbia valenza generale o limitata all'attuazione dei piani di riduzione e delocalizzazione citati nei commi che precedono questo specifico comma.

*Commi 478 e 479 – Fondo per il sostegno alla transizione industriale*

È istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale per la concessione di agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio in commento (i.e. 1 gennaio 2022), sono adottate le relative disposizioni attuative.

*Commi 486 e 487 – Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile*

È istituito un fondo da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del turismo e il Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio in commento (i.e. 1 gennaio 2022), sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di tale fondo, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza COVID-19.

*Commi 637 - 644 – Conclusione del cashback*

È stata fissata al 31 dicembre 2021 la conclusione del programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, c.d. *cashbak*. Resta quindi ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.

*Comma 653 – Inapplicabilità verifica dell'adempimento degli obblighi di versamento*

Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, sono tenute a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. L'erogazione dei c.d. contributi a fondo perduto non è quindi soggetta al blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

*Comma 622-624 – Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali*

La Legge in commento interviene, con alcune modifiche che ne riducono la portata, sulla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali di cui l'art.110 del D.L. 104/2020 stabilendo che per i maggiori valori imputati alle attività immateriali nei bilanci dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (quindi esercizio chiuso al 31.12.2020 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) la deduzione fiscale degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo di imposta.

L'estensione del periodo di ammortamento ai fini fiscali a 50 anni riguarda le sole immobilizzazioni immateriali e, quindi, specificamente, i marchi d'impresa e l'avviamento, e non incide sulle procedure di ammortamento civilistico di detti beni che proseguiranno secondo la durata stabilita dagli amministratori.

In particolare, in base alla nuova disposizione, la deduzione fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dell'art.110 del D.L. 104/2020 alle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non

superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, **è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo.**

In alternativa è possibile mantenere la deduzione del maggior valore imputato per diciottesimi, mediante una sorta di "affrancamento dell'affrancamento" ossia mediante il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi (a scaglioni dal 12% al 16%)<sup>1</sup> al netto dell'imposta sostitutiva del 3% già pagata per dare rilevanza fiscale alla rivalutazione o al riallineamento, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi trattasi del saldo 2021 da pagare nel 2022) e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo (quindi trattasi del saldo 2022 da pagare nel 2023).

Si attendono chiarimenti per quantificare correttamente il debito e la compilazione dei modelli di versamento per i soggetti che hanno frazionato il versamento della imposta sostitutiva del 3% in 3 rate e che, quindi, nel 2021 hanno pagato solo la prima rata.

Queste modifiche (estensione del periodo di ammortamento fiscale a 50 anni o il mantenimento del periodo di ammortamento a 18 anni previo pagamento di ulteriore imposta sostitutiva) hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti (quindi, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dal 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

---

<sup>1</sup> L'entità dell'imposta sostitutiva è pari :

- al 9 % per la quota dei maggiori valori che non eccede i 5 milioni di euro;
- all'11% per la quota dei maggiori valori compresi tra i 5milioni e i 10 milioni;
- al 13% per la quota dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Un'ulteriore possibilità per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente Legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del D.L. 104/2020, è data dalla rinuncia agli effetti fiscali della rivalutazione e del riallineamento esercitando la facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Quindi, in presenza di operazioni realizzative, il periodo cinquantennale di deduzione è traslato sulle minusvalenze. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

*Comma 711 – Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali*

Viene estesa, per i soli soggetti che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la facoltà di sospendere anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

*Comma 718 – Misure per le società d'investimento immobiliare quotate*

Il regime speciale previsto per le società di investimento immobiliare quotate, c.d. SIIQ (per le quali è prevista la possibilità di adottare un sistema di tassazione in cui l'utile derivante da locazione immobiliare è esentato da imposizione sia ai fini IRES che IRAP nei confronti della stessa SIIQ) può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata controllate dalla SIIQ, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile (i.e. 50.000 euro). Tali società non quotate devono essere residenti nel territorio dello Stato e svolgere attività di locazione immobiliare in via prevalente. Il regime può essere esteso a queste società nelle quali, alternativamente:

1. una SIIQ o SIINQ possieda più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50% dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero
2. almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare, il cui patrimonio è investito almeno per l'80% in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100% della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.

*Comma 743 – IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione*

È ridotta al 37,5% l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purchè non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione (i.e. Stato in cui il soggetto è titolare di prestazioni assistenziali o previdenziali) diverso dall'Italia. Tale riduzione è applicabile limitatamente all'anno 2022.

*Comma 913 – Estensione termine cartelle di pagamento*

Il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è esteso da 60 a 180 giorni per le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

*Comma 914 – Disciplina del microcredito*

È incrementato da 40.000 euro a 75.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti non assistiti da garanzia reali di cui all'art. 111 del D.Lgs 385/93 che possono essere concessi a persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

L'ammontare massimo dei finanziamenti concessi a società a responsabilità limitata senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali è incrementato a 100.000 euro.

Viene disposto, inoltre, che i finanziamenti concessi possano avere una durata massima di 15 anni e che le disposizioni attuative non prevedano limitazioni riguardanti i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.

*Commi 923 e 924 – Sospensione termini società e federazioni sportive*

Sono sospesi alcuni versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. In particolare, sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e

- assistenziali e dei premi INAIL, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- c) i termini dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  - d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 maggio 2022. L'ultima rata deve essere versata entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

#### *Articolo 22 – Entrata in vigore*

La *Legge di Bilancio 2022*, salvo quanto diversamente previsto, è in vigore dal 1° gennaio 2022.

\* \* \*

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento che si renda necessario e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

*La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivante dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quanto indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.*